

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1256)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **FLAMIGNI, RICCI, SALVATO, TEDESCO TATO',
GROSSI, MAFFIOLETTI e BENEDETTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 MARZO 1985

Nomina alla dirigenza degli uffici della Direzione generale degli
istituti di prevenzione e di pena

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge si propone di attribuire la titolarità degli uffici della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena ai funzionari dirigenti dell'Amministrazione penitenziaria che si rivelino idonei, per professionalità ed esperienza, ad esercitare tali funzioni di direzione centrale, dopo aver svolto con perizia quelle di dirigenti degli istituti e servizi penitenziari.

L'intervento si manifesta necessario e urgente per superare una grave situazione di crisi degli uffici centrali suddetti, che, com'è noto, attualmente sono affidati a magistrati. Negli ultimi tempi si è verificato un continuo e turbolento avvicendamento di magistrati nei suddetti incarichi; la maggior parte di essi, dopo breve periodo, chiedono di essere trasferiti ad altri incarichi, con il risultato che le sostituzioni avvengono per lo più con elementi giovani, privi della esperienza necessaria in un settore tanto specifico e delicato, i quali a volte hanno appena compiuto i due anni di anzianità, di cui uno

di uditorato senza funzioni, richiesti per ricoprire incarichi presso il Ministero. Per questo fatto si determina anche, venendo a mancare per le funzioni in esame un congruo numero di magistrati anziani e sperimentati, l'anomalo e negativo fenomeno della concentrazione in capo alla stessa persona della responsabilità di più uffici centrali.

Quanto sopra dà luogo ad un'azione amministrativa frammentaria, discontinua e a volte approssimativa, con conseguenze negative sui risultati complessivi della gestione penitenziaria, a causa di fattori che non hanno riscontro in alcun altro settore della amministrazione statale.

Una obiettiva valutazione del livello del personale dell'amministrazione penitenziaria consente di ritenere che in quest'ultima sono presenti le competenze, le capacità e l'affidabilità necessarie per garantire il pieno, soddisfacente assolvimento anche delle funzioni di direzione centrale. Venendo poi tali funzioni a rappresentare il naturale e dovuto sbocco di carriera nell'amministrazione

stessa per gli elementi più meritevoli, potranno essere realizzati quegli obiettivi di continuità e selezione da cui non possono che derivare maggiore efficienza per questa importante branca dell'apparato pubblico e maggiore prestigio per gli appartenenti ad essa.

Occorre infine rilevare che debbono considerarsi superate le ragioni che, con il regio decreto 27 ottobre 1927, n. 2187, consigliarono di attribuire al giudice la direzione centrale dell'amministrazione penitenziaria, essendosi ritenuto che ciò servisse ad evitare eventuali lesioni ai principi dell'ordinamento giuridico nel corso dell'esecuzione della pena. Infatti l'entrata in vigore della legge di riforma penitenziaria del 26 luglio 1975, n. 354, con la nuova strutturazione e le nuove attribuzioni della magistratura di sorveglianza, ha realizzato una ben più funzionale e incisiva garanzia di controllo legale sull'intero procedimento di esecuzione penale.

Nulla si è ritenuto comunque di innovare relativamente alla nomina del direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena, relativamente alla quale continuano ad applicarsi le disposizioni richiamate nell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.

L'accesso dei funzionari dell'amministrazione penitenziaria agli uffici di direzione centrale è previsto dall'articolo 2 del disegno di legge, mentre l'articolo 1 prevede la necessaria limitazione alla nomina di magistrati alla dirigenza amministrativa nell'ambito della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena salvo, come si è detto, per quanto riguarda il direttore generale.

Nell'articolo 2 sono inoltre analiticamente indicati i criteri da seguire, atti a garantire professionalità, esperienza e attitudini per la nomina agli uffici centrali in questione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, è sostituito dal seguente:

« Restano ferme le speciali disposizioni che consentono l'applicazione di magistrati ordinari a funzioni di dirigenza amministrativa presso il Ministero di grazia e giustizia, salvo per quanto riguarda la Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena per la quale le norme predette continuano ad applicarsi limitatamente alla nomina del direttore generale. Nulla è, altresì, innovato alle disposizioni che attribuiscono la dirigenza degli organi ed uffici giudiziari ai magistrati ».

Art. 2.

Alla dirigenza degli uffici della Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena sono nominati funzionari del ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente, che abbiano compiuto almeno dieci anni di effettivo servizio nelle funzioni direttive e che siano in possesso di uno dei diplomi di laurea richiesti per l'accesso ai singoli ruoli professionali.

Le valutazioni per le nomine dei funzionari ai sensi del comma precedente debbono tener conto della qualità del servizio prestato, della preparazione professionale acquisita e del rendimento dimostrato nella precedente esperienza di direzione degli istituti penitenziari, nonché dell'attitudine a svolgere le funzioni inerenti alle specifiche competenze dell'ufficio cui essi vengono preposti.